



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO TITO LIVIO

LARGO FERRANDINA A CHIAIA 3 - 80121 NAPOLI (NA)

Tel. Fax. 081400485 - CF 80033420631 Codice Meccanografico: NAMM04900V www.titolivionapoli.edu.it - E-mail namm04900v@istruzione.it E-mail PEC namm04900v@pec.istruzione.it

Prot. n. 2441/2022
Del 13/09/2022

Al Personale Docente e A.T.A.
e agli Esperti, ai Consulenti, ai Fornitori e ai Visitatori
e agli Alunni/alle Alunne
e ai Detentori della responsabilità genitoriale,
Ovvero ai Tutori, ovvero agli Affidatari degli
Alunni/delle Alunne della Scuola Secondaria
di I° Grado "Tito Livio" - SEDE

OGGETTO: regolamento per l'assolvimento agli obblighi inerenti il divieto di fumo negli ambienti scolastici.

Il Dirigente Scolastico

VISTO

- l'art. 32 della Costituzione, secondo il quale la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;
- l'art. 25 della Legge 24 dicembre 1934, n° 2316, recante il Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico;
- la Legge 11 novembre 1975, n° 584, recante il Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico;
- la Circolare Min. Sanità 5 ottobre 1976, n° 69;
- la Direttiva P.C.M. 14 dicembre 1995;
- la Circolare Min. Sanità 28 marzo 2001, n° 4;
- l'art. 52, punto 20 della Legge 28 dicembre 2001, n° 448;
- l'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003, n° 3;
- il D.P.C.M. 23 dicembre 2003;
- la Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004;
- l'Accordo Stato Regioni 16 dicembre 2004, prot. n° 24035/2318;
- la Circolare 14 gennaio 2005, prot. n° 2/SAN/2005;
- la Circolare 25 gennaio 2005, prot. n° 3/SAN/2005;
- la Legge finanziaria 2005;
- il D. Lgs 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.;
- il C.C.N.L. per il comparto scuola 2006-2009;
- il D. L. 12 settembre 2013, n° 104,

DISPONE

- I. il divieto di fumo in qualsiasi ora della giornata ed in tutti gli spazi scolastici: aule, uffici, laboratori, palestra, scale, corridoi, compreso i nuclei w.c. e le aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica emarginata;
 - II. il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi dell'istituzione scolastica. A tal proposito precisa che la violazione del divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche è soggetta alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n° 584 e s.m.i..
Ai trasgressori saranno comminate le sanzioni pecuniarie e disciplinari previste dalla vigente normativa.
- Certa di una puntuale applicazione di quanto disposto, le è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

f.to Il Dirigente Scolastico

prof.ssa Elena Fucci

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93